



2022/2188(INI)

29.6.2023

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulla relazione di attuazione sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
(2022/2188(INI))

Relatore per parere (*): João Albuquerque

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la politica comune della pesca¹ (PCP) impone all'UE di promuovere e garantire gli obiettivi e i principi della politica in qualsiasi attività di pesca, indipendentemente dalla zona geografica, in modo da creare condizioni di parità per i portatori di interessi dell'UE e dei paesi terzi; che la PCP impone inoltre all'UE di cooperare a livello internazionale sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e di combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- B. considerando che la parte seconda, rubrica quinta ("Pesca") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito² riconosce l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, nonché l'importanza di promuovere attività di pesca e acquacoltura responsabili e sostenibili, la buona governance della pesca e il ruolo del commercio nel conseguimento di tali obiettivi;
- C. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha avuto gravi conseguenze sulla flotta peschereccia dell'UE e che tali conseguenze hanno portato alla perdita di contingenti, allo smantellamento di imbarcazioni e all'interruzione di attività e scambi commerciali di lungo corso;
- D. considerando che la riserva di adeguamento alla Brexit³ è stata istituita per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative per gli Stati membri, le regioni e i diversi settori causate dal recesso del Regno Unito dall'UE e attenuare così i relativi effetti avversi sulla coesione economica, sociale e territoriale; che il trasferimento di quote di contingenti dall'UE al Regno Unito nel periodo di transizione concordato nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione avrà gravi conseguenze economiche negative per i pescatori dell'UE;
- E. considerando che il comitato specializzato per la pesca elaborerà strategie pluriennali di conservazione e gestione che fungeranno da base per stabilire i totali ammissibili di catture e altre misure di gestione, anche per gli stock fuori contingente, nonché per organizzare la raccolta di dati scientifici a fini di gestione della pesca e condividere tali dati con gli organismi scientifici in modo che possano fornire i migliori pareri scientifici possibili;

¹ [Regolamento \(UE\) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1954/2003 e \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti \(CE\) n. 2371/2002 e \(CE\) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio \(GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22\).](#)

² [Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra \(GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10\).](#)

³ [Regolamento \(UE\) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.](#)

- F. considerando che il protocollo sull'accesso alle acque, integrato come allegato 38 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituisce il cosiddetto "periodo di adeguamento", che si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026, durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare gli stock ittici elencati; che dopo tale data l'accesso reciproco alle acque e alle risorse della pesca sarà oggetto di negoziati annuali tra l'UE e il Regno Unito; che, al fine di mantenere gli investimenti nel settore, è necessario fare chiarezza sul periodo post-transizione;
- G. considerando che anche le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relative all'energia si applicano fino al 30 giugno 2026; che, tuttavia, il Consiglio di associazione può prorogarle fino al 31 marzo 2027 e successivamente ogni anno;
- H. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riduce gradualmente la quota di possibilità di pesca per la flotta dell'UE nelle acque del Regno Unito fino al 25 % entro il 2026, una riduzione che inciderà su tutti i segmenti della flotta dell'UE, in particolare la pesca su piccola scala;
1. sottolinea che l'impatto complessivo della Brexit non è ancora interamente noto, anche perché l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativamente alla pesca è ancora in corso e sarà completata solo dopo la fine del periodo di transizione, il 30 giugno 2026; sottolinea l'importanza di un'attuazione fedele dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, considerando che stanno ancora emergendo nuove problematiche; conviene con quanto affermato nella relazione di attuazione della Commissione, secondo cui permangono alcune sfide quali l'applicazione delle modalità di scambio dell'energia elettrica e la piena e corretta applicazione delle disposizioni sulla pesca;
 2. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, dopo il 30 giugno 2026, sia mantenuto l'accesso reciproco alle acque e alle risorse ittiche e che non vi siano ulteriori riduzioni dei contingenti per i pescatori dell'UE; chiede che il funzionamento dello scambio di contingenti di pesca tra le parti sia semplificato e facilmente gestibile per il settore; esorta la Commissione a tenere aperti tutti i canali negoziali con il Regno Unito, al fine di trovare soluzioni stabili, durature e vantaggiose per entrambe le parti, offrire condizioni stabili e prevedibili per i pescatori e il settore della pesca nel suo complesso e coprire il periodo successivo al 2026; ricorda che le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardanti l'energia e l'accesso reciproco ad acque e risorse di pesca hanno periodi di validità coincidenti e pone l'accento sul nesso implicito tra i due ambiti settoriali dell'accordo;
 3. prende atto della situazione unica dell'Irlanda in ragione del suo confine con l'Irlanda del Nord, dell'accordo di vicinato per l'accesso reciproco alla zona tra 0 e 6 miglia nautiche, nonché di una dipendenza storica dall'accesso reciproco alle acque del Regno Unito;
 4. esprime profonda preoccupazione per l'incertezza generata dalla clausola di revisione di cui all'articolo 510, parte seconda, rubrica quinta ("Pesca") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che sarà applicata quattro anni dopo la fine del periodo

di adeguamento; invita la Commissione a impegnarsi in modo rapido, costante e trasparente nei negoziati per un accordo pluriennale post-2026, garantendo al contempo stabilità, sostenibilità economica e prevedibilità per il settore; sottolinea che tale accordo deve essere collegato alla revisione generale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non deve consentire ulteriori perdite di contingenti condivisi per l'UE; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di mantenere interconnessi tutti gli aspetti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare di collegare l'accesso al mercato unico per il Regno Unito alle disposizioni in materia di pesca contenute nell'accordo;

5. ribadisce che l'accesso reciproco e ininterrotto alle acque e alle risorse di pesca deve essere considerato parte integrante delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che, pertanto, tale aspetto deve essere affrontato congiuntamente alle numerose questioni relative agli scambi e all'accesso al mercato unico; ricorda alla Commissione la necessità di garantire che, a partire dal 2026, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sia applicato in modo stabile e duraturo dopo il periodo di transizione;
6. ricorda che, qualora il Regno Unito decidesse di limitare l'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque britanniche al termine del periodo di adeguamento, l'UE sarebbe in grado di adottare misure per tutelare i propri interessi; ricorda altresì che, secondo lo stesso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tali misure includono la reintroduzione di tariffe doganali o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito e la sospensione di altre parti dell'accordo in presenza di un rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità di pesca dell'UE; sottolinea che, a questo proposito, l'UE dovrebbe valutare la possibilità di collegare altre parti specifiche dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come l'accesso del Regno Unito al mercato europeo dell'energia elettrica, nonché altri settori pertinenti nell'ambito dell'accordo, all'accesso dell'UE alle acque e alle risorse ittiche britanniche;
7. sottolinea che, per garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbero essere utilizzati e fatti valere tutti gli strumenti giuridici pertinenti, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo stesso;
8. invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nell'utilizzare i fondi della riserva di adeguamento alla Brexit in modo più celere e nella massima misura consentita per promuovere e sostenere il settore della pesca e le comunità costiere interessate e per compensare le perdite subite da tutte le flotte, comprese quelle dedite alla pesca artigianale; lamenta che i fondi della riserva di adeguamento alla Brexit non siano utilizzati per sostenere il settore del commercio all'ingrosso e quello della trasformazione di prodotti ittici, duramente colpiti da tale crisi;
9. invita il Regno Unito ad astenersi dall'adottare qualunque misura tecnica unilaterale discriminatoria; ribadisce che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate e basate sui migliori pareri scientifici, dovrebbero applicarsi in egual misura alle navi di entrambe le parti e devono essere oggetto di notifica preventiva; evidenzia il ruolo del comitato specializzato per la pesca nella ricerca di un approccio comune alle misure tecniche e,

se del caso, nella discussione di eventuali misure notificate da una parte all'altra; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione obbliga ciascuna parte a dimostrare con precisione il carattere non discriminatorio di qualsivoglia misura in tale ambito e che occorre garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine, sulla base di dati scientificamente verificabili; ribadisce che è fortemente auspicabile che il Regno Unito rispetti nel modo più rigoroso possibile le norme dell'UE; sottolinea che occorrerebbe assicurare un maggior coordinamento con l'UE su tale aspetto e che sarebbero necessarie procedure adeguate per la notifica e la partecipazione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza qualora il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;

10. sottolinea in particolare che la designazione di aree marine protette deve essere non discriminatoria, basata su dati scientifici e proporzionata; sottolinea che le aree marine protette dovrebbero essere create con obiettivi ben definiti di conservazione e non dovrebbero essere sfruttate come strumento per limitare l'accesso straniero alle acque; si rammarica in tal senso dell'approccio unilaterale adottato dal Regno Unito alla designazione di aree con restrizioni per la pesca intorno al Dogger Bank e del fatto che il Regno Unito stia pianificando di utilizzare queste aree per altre attività economiche;
11. si oppone a tutte le decisioni adottate unilateralmente che stabiliscono possibilità di pesca contrarie al diritto internazionale o in contrasto con i migliori pareri scientifici disponibili e che mettono quindi in discussione la credibilità degli accordi internazionali e compromettono la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse condivise; esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per risolvere le controversie con i partner internazionali interessati e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali;
12. ricorda che la Brexit ha modificato le relazioni tra i paesi dell'Atlantico settentrionale; ritiene che il recesso del Regno Unito dall'UE non dovrebbe essere utilizzato per manipolare la distribuzione dei contingenti negli accordi settentrionali; insiste sul fatto che andrebbe rispettata l'evoluzione storica della distribuzione delle possibilità di pesca, sempre sulla base dei migliori dati e pareri scientifici disponibili; invita la Commissione a trovare accordi di gestione della pesca stabili e a lungo termine con i suoi omologhi nell'Atlantico nord-orientale;
13. esprime preoccupazione per il rilascio di licenze a navi dell'UE; osserva che i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri sono stati tra quelli maggiormente danneggiati dai ritardi nel rilascio delle licenze di pesca o dal rifiuto delle licenze, a causa del fatto che molti di essi non erano dotati di sistemi di controllo dei pescherecci durante l'intero periodo di riferimento; deplora che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non abbia tenuto conto delle norme in vigore sui sistemi di controllo dei pescherecci nell'ambito dei regolamenti dell'UE che vincolavano anche il Regno Unito prima della Brexit; esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi per giungere a un accordo sulle questioni irrisolte in materia di licenze, compreso il livello di accesso per i pescherecci titolari di licenza nelle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona, e a sviluppare insieme al Regno Unito un futuro sistema per il rilascio di licenze che si riveli efficace nella pratica;
14. osserva che le questioni inerenti al rilascio delle licenze per le navi dell'UE hanno un

forte impatto sui pescatori su piccola scala, specialmente quelli della Francia settentrionale e della Normandia, dal momento che questi pescherecci non possono cambiare zona di pesca;

15. sollecita le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a intensificare gli sforzi di promozione della pesca sostenibile e della buona governance della pesca a livello internazionale, promuovendo la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca; esorta la Commissione, in particolare, a cooperare con le autorità britanniche e con le altre parti interessate alla creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca nell'Atlantico meridionale;
16. esprime preoccupazione circa l'impatto dello spostamento dello sforzo di pesca a seguito dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, specialmente nel Canale; invita la Commissione a proporre un piano di gestione regionale nel Canale e nel Mare del Nord al fine di attenuare tale impatto ed evitare la pesca eccessiva;
17. esorta la Commissione e il Consiglio ad assicurare che tutte le decisioni adottate conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rispettino le prerogative delle diverse istituzioni e seguano i corretti iter legislativi, specialmente per quanto concerne le decisioni relative a misure tecniche;
18. accoglie con favore il fatto che sia l'UE che il Regno Unito sono membri dell'alleanza per l'azione sulla pesca INN, istituita nel giugno 2022 per promuovere l'ambizione e l'azione nella lotta contro la pesca INN a livello internazionale;
19. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione consente alle parti di consultare la società civile; chiede pertanto che i rappresentanti del settore della pesca, delle autorità regionali, delle comunità costiere e degli altri portatori di interessi siano attivamente coinvolti nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione, a tale scopo, a promuovere l'istituzione di un gruppo consultivo interno in materia di pesca, fatti salvi i consigli consultivi esistenti;
20. invita nuovamente la Commissione ad assumersi il proprio ruolo di rappresentante dell'UE nelle relazioni con i paesi non UE, in modo che possa proporre modelli di gestione partecipativa rafforzata e di cogestione in situazioni transfrontaliere con paesi non UE;
21. pone l'accento sulla necessità di assicurare la trasparenza nei lavori del comitato specializzato per la pesca e di tenere regolarmente aggiornato il Parlamento europeo sui lavori di tale comitato e sulle decisioni da esso adottate; chiede, come già richiesto in precedenza⁴, che i rappresentanti tecnici della sua commissione per la pesca siano invitati a partecipare alle riunioni del comitato specializzato per la pesca in qualità di osservatori.

⁴ [Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE \(GU C 434 del 15.11.2022, pag. 2\).](#)

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.12.2022
Approvazione	27.6.2023
Esito della votazione finale	+ : 25 - : 0 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, João Albuquerque, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosanna Conte, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, João Pimenta Lopes, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luke Ming Flanagan, Ska Keller, Gabriel Mato, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Raffaele Stancanelli, Annalisa Tardino
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Fabienne Keller

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25	+
ECR	Bert-Jan Ruissen, Raffaele Stancanelli
ID	Rosanna Conte, France Jamet
NI	Marc Tarabella
PPE	Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Pierre Karleskind, Fabienne Keller
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matic, Nikos Papandreou
Verts/ALE	Francisco Guerreiro, Ska Keller, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

0	-

1	0
The Left	João Pimenta Lopes

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti